

N. 131

## DECRETO ESECUTIVO

### **STABILIRE LA COMMISSIONE SU GIOVANI, SICUREZZA PUBBLICA E GIUSTIZIA**

**VISTO CHE**, lo Stato di New York ha compiuto passi significativi nel rafforzare la riabilitazione e fornire supporto ai giovani nei sistemi giudiziari per minori ed adulti, tra cui l'iniziativa "Close to Home" (Vicino a casa), i "Regional Youth Justice Teams" (Squadre regionali di giustizia giovanile), la valutazione del rischio della detenzione, l'incremento dei casi di affidamento ai servizi sociali in alternativa al carcere; e

**VISTO CHE**, a questo impegno dello Stato è corrisposta una sostanziale diminuzione del tasso di crimini, violenze e incarcerazioni minorili, fino a toccare i minimi storici; e

**VISTO CHE**, lo Stato, nonostante guidi la nazione verso una riforma sostanziale della giustizia giovanile, è uno dei due soli Stati rimasti a perseguire ragazzi di 16 e 17 anni all'interno del sistema giudiziario penale ordinario, cioè come se fossero adulti, e nella grande maggioranza dei casi si tratta di giovani di colore; e

**VISTO CHE**, i giovani incarcerati insieme ad adulti hanno meno probabilità di ricevere i servizi di cui hanno bisogno per affrontare la situazione e rischiano maggiormente di subire violenze anche di tipo sessuale, sviluppare problemi mentali e suicidarsi; e

**VISTO CHE**, analisi effettuate dai Centri per la prevenzione e il controllo delle malattie degli Stati Uniti mostrano che il tasso di recidiva in uno Stato era il 34% più alto per i giovani i cui casi erano stati trattati in tribunali per adulti rispetto a quei giovani i cui casi erano stati affrontati al di fuori dei tribunali per adulti; e

**VISTO CHE**, un'autorevole ricerca sul cervello indica che le capacità cognitive dei giovani non sono ancora completamente sviluppate, sono quindi più vulnerabili alle pressioni dei loro pari, sono meno atte al giudizio maturo e al pensiero consequenziale, benché altamente ricettive; e

**VISTO CHE**, lo Stato si impegna a ridurre ulteriormente il crimine attuando politiche che promuovano la sicurezza pubblica e allo stesso tempo migliorino i risultati ottenuti dai giovani coinvolti in procedimenti giudiziari;

**PERTANTO**, io, Andrew M. Cuomo, Governatore dello Stato di New York, in virtù dell'autorità conferitami dalla Costituzione e dalle leggi dello Stato di New York, dispongo quanto segue:

**A. La Commissione su giovani, sicurezza pubblica e giustizia:**

1. Con il presente atto è istituita la **Commissione su giovani, sicurezza pubblica e giustizia (“la Commissione”)**. La Commissione fornirà raccomandazioni al Governatore relativamente ai giovani nel sistema giudiziario di New York.
2. La Commissione sarà formata da membri votanti nominati dal Governatore. Nella nomina dei membri il Governatore farà ogni ragionevole sforzo per nominare persone con una ricchezza di punti di vista, interessi e conoscenze specifiche relative alla giustizia criminale e minorile, tra cui giudici, funzionari di polizia, funzionari addetti alla libertà vigilata, professionisti dell'assistenza all'infanzia, avvocati, fornitori di servizi, funzionari dei governi locali e altri attori di cruciale importanza. Il Governatore nominerà inoltre il Commissario ai servizi per l'infanzia e la famiglia; il Commissario ai servizi per la giustizia penale; il Direttore per la libertà vigilata e le alternative correzionali, e il Commissario per la supervisione e la correzione della comunità, che agiranno come membri di diritto non votanti. Tutti i membri della Commissione rivestiranno tale incarico in base alla volontà del Governatore.
3. Il Governatore designerà un Presidente o più co-Presidenti scelti tra i membri della Commissione. Il Governatore nominerà un Direttore esecutivo della Commissione.
4. La maggioranza di tutti i membri della Commissione costituirà il quorum e tutte le raccomandazioni espresse dalla Commissione dovranno essere approvate dalla maggioranza dei membri.
5. Ogni agenzia, dipartimento, ufficio, divisione o autorità pubblica di questo Stato fornirà alla Commissione qualsiasi informazioni, assistenza e cooperazione, incluso l'uso di servizi statali, che siano ragionevolmente necessarie all'adempimento degli scopi di questo Ordine. Il personale di supporto necessario per lo svolgimento del lavoro della Commissione può essere fornito da agenzie ed autorità statali (previa l'approvazione dei consigli di amministrazione delle relative autorità, se necessaria).
6. La Commissione può avvalersi di risorse umane, esperienze e fondi di istituzioni private, coerentemente agli statuti e ai regolamenti relativi a suddetta assistenza. Tale assistenza sarà fornita senza compenso finanziario e non sarà fornita nei casi in cui possa determinarsi un conflitto di interessi effettivo, o anche solo apparente.
7. La Commissione darà inizio ai propri lavori immediatamente. Il 31 dicembre 2014, o prima di tale data, o in un qualsiasi altro momento stabilito dal Governatore, la Commissione porterà a compimento le proprie mansioni ed attività descritte nel presente documento e fornirà le proprie raccomandazioni al Governatore, momento in cui la Commissione concluderà i propri lavori e sarà sollevata da ogni responsabilità e da ogni compito di cui qui di seguito.

**B. Compiti e Finalità**

1. La Commissione (a) svilupperà un piano per aumentare l'età della giurisdizione minorile e (b) fornirà altre raccomandazioni su come il sistema giudiziario di New York possa migliorare i risultati per i giovani promuovendo contemporaneamente la sicurezza della comunità. Perseguendo questi scopi la Commissione assicurerà che la protezione della comunità e la prevenzione della vittimizzazione rimarranno le priorità e:
  - a. Svilupperà un piano, una struttura, un processo e una tabella di marcia per aumentare l'età della giurisdizione minorile;
  - b. Identificherà ogni revisione a statuti, regolamenti, politiche, programmi e pratiche, necessaria al conseguimento di questi scopi, tenendo in debita considerazione la sicurezza della comunità, la scienza, le migliori pratiche per ridurre la recidività, l'analisi dei costi e dei benefici e altri fattori, tra cui i bisogni dei giovani che affrontano procedimenti giudiziari (inclusi bisogni basati sul genere), l'applicazione, la capacità e la struttura della giustizia minorile, la giustizia penale, la tutela dell'infanzia e i servizi alla persona.
  - c. Fornirà raccomandazioni a breve, medio e lungo termine per offrire un aiuto migliore ai giovani, migliorare i risultati, proteggere le comunità, prevenire la vittimizzazione, cercare di limitare i danni tra la piccola percentuale di giovani che commette ripetutamente gravi crimini

violenti, e garantirà a New York il ruolo di guida nazionale nella giustizia giovanile e nella sicurezza pubblica.

2. Nella relazione al Governatore la Commissione includerà una sintesi e una spiegazione delle proprie scoperte e raccomandazioni. Ogni raccomandazione includerà una stima dell'impatto fiscale, opzioni per risparmiare e bilanciare le spese anticipate, e un'analisi dell'attuale capacità del sistema di accogliere le raccomandazioni.

RESO ESECUTIVO dalla mia firma autografa e dal

Sigillo privato dello Stato nella città di

Albany, oggi addì nove aprile

duemilaquattordici.

PER IL GOVERNATORE

Il Segretario del Governatore